



COMUNE DI BROLO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

N. 20 del reg.

Del 29/07/2020

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI DELLE SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI ED AGLI AMMINISTRATORI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA.-

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **luglio**, alle ore **18,40** e seguenti nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

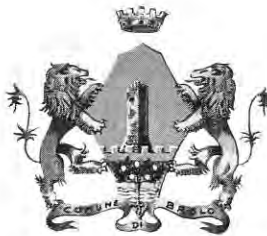
Alla convocazione in seduta **ordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI	P	A		CONSIGLIERI	P	A
1	MAGISTRO Domenico	X		7	AGNELLO Manuel	X	
2	CONDIPODERO Cono	X		8	MURABITO Basilio	X	
3	PISCIONERI Linda	X		9	RICCIARDELLO Rosaria	X	
4	DECIMO Nunziata	X		10	BONINA Marisa	X	
5	BONINA Antonino	X		11	SCAFFIDI LALLARO Gaetano	X	
6	FAUSTINO Piero	X		12	MIRACOLA Calogero	X	
Assegnati n. 12						Presenti n.12	
In carica n. 12						Assenti n.0	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Presidente Avv.to Magistro Domenico
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Stancampiano.

Si da atto che sono presenti: il Sindaco, il Vicesindaco e gli Ass.ri Cipriano M.V., Ricciardello Cono e l'Ass.re Fioravanti T..



COMUNE DI BROLO
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 790 DEL 23/07/2020

DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI DELLE SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI ED AGLI AMMINISTRATORI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA.-
-----------------	---

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 80 DEL 29.07.2020

IL PRESIDENTE
Avv. Domenico MAGISTRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmela STANCAMPIANO

PROPONENTE: VICE SINDACO

PREMESSO:

- che l'articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, stabilisce che ai dipendenti i quali in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità;
- che l'articolo 28 del CCNL 14.09.2000 prevede che l'Amministrazione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico gli oneri di difesa, a condizione che non sussista conflitto di interessi;
- che l'articolo 24 della legge regionale 23 dicembre 2000 n.30 ha esteso l'applicazione della disposizione di cui all'art. 39 della L.R n.145/1980 ai pubblici amministratori i quali in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento di attività istituzionali e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità;

CONSIDERATO:

- che nell'attuale ordinamento degli Enti locali non si rinviene una specifica disciplina diretta a regolamentare le varie fasi del procedimento di rimborso delle spese legali e le modalità di determinazione del rimborso stesso al dipendente o all'amministratore inquisiti e poi assolti;
- che occorre garantire una corretta ed uniforme gestione del procedimento anche al fine di tutelare il rispetto dei principi di contenimento e di equilibrio della spesa pubblica;
- che l'orientamento della magistratura contabile specifica che l'istituto del rimborso a posteriori delle spese legali implica una valutazione, in aggiunta alla verifica di tutte le altre condizioni previste dalla norma per il riconoscimento della tutela legale, sul quantum ovvero sulla misura delle spese da rimborsare, in quanto il credito azionato dal dipendente/amministratore non ha natura risarcitoria, ma meramente indennitaria e, pertanto, l'amministrazione non è tenuta al rimborso pieno della parcella;
- che nell'attività in questione l'Ente locale deve osservare prudenti regole di sana gestione finanziaria e contabile e nella determinazione del quantum deve osservare i necessari criteri di ragionevolezza, congruenza e adeguatezza;
- che appare opportuno che il rimborso delle spese legali venga riferito a parametri predeterminati i quali in attuazione del principio di uniformità e coerenza dell'azione amministrativa, possono trovare riferimento nei minimi dei valori fissati nel Decreto del Ministero della Giustizia n.55/2014 e s.m.i.;

RILEVATA dunque, l'esigenza di disciplinare l'attività di liquidazione dei rimborsi in parola, mediante la precisazione di direttive che regolino il procedimento a cui gli uffici competenti sono tenuti a uniformarsi;

RITENUTO pertanto, opportuno procedere all'approvazione di apposito regolamento al fine di migliorare l'andamento dell'azione amministrativa, fornendo un percorso procedimentale uniforme ed utile agli uffici competenti all'istruttoria delle istanze di rimborso;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 123 del 29/05/2020, approvativa dello schema di regolamento oggetto della presente proposta di deliberazione;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non necessita di impegno di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO il piano comunale di prevenzione della corruzione;
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate:

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

Di approvare il regolamento, allegato alla presente proposta di deliberazione, recante norme per la disciplina dei rimborsi delle spese legali da corrispondere ai dipendenti e agli amministratori coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa;

Il Proponente
V. Sindaco Avv. Carmelo Ziino



Il Resp.le dell'Istruttoria
Sig. Ernesto Scollo





COMUNE DI BROLO

(Città Metropolitana di Messina)

OGGETTO: REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI DELLE SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI Ed AGLI AMMINISTRATORI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA

ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali collettive vigenti e dagli artt. 39 Legge Regione Sicilia 29 dicembre 1980 n.145 e 24 della Legge Regione Sicilia 23 dicembre 2000 n.30, sia per il personale dirigenziale, sia per il personale di comparto, sia per i pubblici amministratori, ha per oggetto la disciplina relativa ai rimborsi delle spese legali sostenute da dipendenti e/o da amministratori pubblici per effetto di procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa, promossi nei loro confronti in conseguenza di atti e/o fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.
2. Il presente regolamento si applica al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato ed ai pubblici amministratori.

ART. 2

Principi generali

1. L'istituto del "patrocinio legale" consente all'Amministrazione di assicurare l'assistenza in sede processuale ai propri dipendenti o ai propri amministratori, solo in funzione della tutela dei diritti e degli interessi propri dell'Amministrazione medesima.
L'Amministrazione, pertanto, non sussistendo carenza o conflitto d'interesse, concede difesa al proprio dipendente o all'amministratore pubblico, al fine essenziale di tutelare le proprie ragioni ed interessi nel procedimento giudiziario, nel quale risulti coinvolto il dipendente o l'amministratore medesimo.
2. L'assunzione a proprio carico di ogni onere di difesa in procedimenti giudiziari, in cui risulti coinvolto un proprio dipendente o un proprio amministratore pubblico, avviene solo ove sia possibile imputare gli effetti dell'agire del dipendente o dell'amministratore direttamente al Comune. Si richiede, quindi, che l'atto o il fatto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell'esercizio delle funzioni affidate al dipendente o all'amministratore e che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente o l'amministratore non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta; tale rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorquando il dipendente o l'amministratore abbiano agito per fini estranei ai compiti loro affidati e quindi alla funzione attribuita dall'ordinamento giuridico al Comune.

ART. 3

Presupposti

1. Il rimborso delle spese legali è condizionato alla ricorrenza dei seguenti presupposti:
 - a) rapporto di servizio a tempo indeterminato o determinato, ovvero qualità di amministratore (Sindaco, Assessore, Consigliere);
 - b) connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali;
 - c) sentenza e/o provvedimento giudiziario, anche parziale, di assoluzione o di proscioglimento con formula piena, passata in giudicato, che abbia escluso positivamente la responsabilità, in sede penale, civile o amministrativa, in ordine ai fatti addebitati;
 - d) congruità dell'importo richiesto a titolo di rimborso, nei limiti fissati dal successivo art.5.
 - e) l'osservanza di tutti gli adempimenti amministrativi e di tutte le norme previste dal presente regolamento.
2. I presupposti indicati al precedente comma 1, devono ricorrere simultaneamente.
3. Con specifico riferimento ai procedimenti penali, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 1, lett. c), il diritto al rimborso è riconosciuto allorché ricorra un provvedimento giudiziario definitivo che accerti positivamente l'esclusione dalla responsabilità, con le formule di cui all'art. 530, comma 1, c.p.p., risultando inidonea ogni formula che definisca il giudizio in rito ovvero in termini dubitativi e fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 7, comma 7.

ART. 4

Conflitto di interessi

1. La situazione di conflitto di interesse è integrata allorché il soggetto richiedente il rimborso delle spese legali abbia, con qualsiasi condotta che risulti idonea o adeguata, trascurato o disatteso il perseguimento dei fini pubblici ed istituzionali nell'espletamento delle proprie funzioni, attraverso la sostituzione dei fini pubblici con interessi personali o di terzi, anche a prescindere dalla realizzazione di un danno patrimoniale o all'immagine al Comune.
2. A titolo meramente esemplificativo, si ha, quindi, conflitto di interessi nei seguenti casi:
 - a) attivazione del procedimento giudiziario nei confronti del dipendente o dell'amministratore ad opera del Comune;
 - b) costituzione di parte civile da parte dell'Amministrazione nei confronti del dipendente o dell'amministratore;
 - c) contrasto tra finalità o conseguenze dell'azione del dipendente o dell'amministratore e l'interesse dell'Amministrazione oppure estraneità dell'amministrazione rispetto all'agire del dipendente o dell'amministratore;
 - d) comportamenti che, pur non assumendo rilevanza penale, siano in evidente collisione con i fini istituzionali (es. quando il fatto e/o il comportamento rivesta l'aspetto dell'illecito disciplinare, amministrativo o contabile).

ART. 5

Oneri di tutela legale

1. Il dipendente o l'amministratore possono nominare un legale di fiducia, comunicandone all'ente il nominativo.
2. Per i giudizi per responsabilità civile, penale o amministrativa promossi nei loro confronti in conseguenza di atti e/o fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, l'Amministrazione comunale riconosce a titolo di compenso professionale gli importi fissati esclusivamente nei minimi dei valori di liquidazione fissati nel Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 e ss.mm.ii. Non sono ammessi rimborsi per importi superiori ai minimi che rimangono a carico del dipendente o dell'amministratore.

3. Qualora nello stesso procedimento siano coinvolti più dipendenti e/o amministratori difesi per lo stesso fatto dallo stesso legale, il rimborso sarà effettuato con liquidazione di una parcella unica che tenga conto dell'aumento percentuale (del 20% per le ulteriori parti) stabilito dall'art. 12, comma 2, del DM 55/2014, sempre con applicazione degli importi minimi.

4. All'esito del giudizio definitivo, nei termini e secondo le condizioni di cui al presente Regolamento, il dipendente e/o l'amministratore interessato presenta all'Ufficio comunale competente:

a) istanza di rimborso delle spese legali contenente la documentazione che giustifichi le stesse (sentenza o provvedimento definitivo, in copia conforme, verbali di udienza, copia delle memorie e degli scritti difensivi, verbali di interrogatorio, ecc.), nonché copia di ogni ulteriore documentazione attestante rigorosamente le spese strettamente necessarie per l'opera professionale prestata delle quali si intende chiedere il rimborso.

b) parcella analitica e fattura quietanzata del proprio legale di fiducia.

5. Non è ammesso il rimborso delle spese legali in mancanza dei presupposti e delle condizioni previsti dal presente Regolamento.

ART. 6

Obblighi del dipendente o dell'amministratore all'inizio del procedimento giudiziario

1. Il dipendente o l'amministratore, sottoposto a procedimento giudiziario per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, per non incorrere nelle decadenze ed al fine di evitare la non rimborsabilità delle spese di giudizio sopportate e previste dal presente regolamento ha l'obbligo di:

- comunicare tempestivamente l'inizio del relativo procedimento giudiziario al Segretario ed al Responsabile dell'Area Amministrativa dell'Ente;
- dichiarare il nominativo del difensore di fiducia, al fine di consentire all'Amministrazione di condividere la scelta e valutare ipotesi di incompatibilità;
- dichiarare di essere a conoscenza che l'ammontare dei compensi sarà disciplinato, nei modi, termini, presupposti e condizioni previsti dal presente Regolamento;
- allegare copia dell'atto giudiziario o di ogni altra documentazione in merito al procedimento giudiziario di cui trattasi;
- dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, l'eventuale stipula di polizze che potrebbero conferirgli diritto ad ottenere il rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazione, in tal caso dandone contestuale avviso all'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c.;
- presentare, ai fini della liquidazione, tutti gli atti comprovanti i requisiti previsti dal presente regolamento nonché quanto richiesto in sede istruttoria dall'Amministrazione.

Qualora il giudizio dovesse proseguire in successivi gradi o presso altre autorità giudiziarie il dipendente e/o amministratore ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Amministrazione.

Il rimborso potrà essere richiesto soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione.

In mancanza di tali adempimenti non si darà luogo ad alcun rimborso.

ART. 7

Adempimenti dell'Amministrazione

1. Il Responsabile dell'Area Amministrativa, ricevuta comunicazione da parte dell'interessato della conclusione definitiva favorevole del giudizio, qualora accerti l'insussistenza del conflitto di interessi, attiverà il procedimento finalizzato alla verifica. a) delle condizioni e dei presupposti previsti dal presente regolamento per come enucleati all'art. 3, b) delle spese legali sostenute nel quantum calcolato secondo le previsioni del DM n.55/2014 e con applicazione degli importi

minimi; c) con riferimento al procedimento penale della ricorrenza delle condizioni indicate al commi seguenti.

2. Al favorevole definitivo esito del procedimento giudiziario penale a carico dell'interessato, verificata la conclusione con una sentenza assolutoria che abbia accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave è ammesso il rimborso delle spese legali, sussistendone i presupposti, qualora il processo penale sia definito con provvedimento di assoluzione ex art.530, comma 1 c.p.p.:

- a) perché il fatto non sussiste;
- b) perché l'imputato non lo ha commesso;
- c) perché il fatto non costituisce reato;
- d) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- e) perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile o non punibile.

3. Nelle ipotesi assolutorie di cui ai punti c), d) ed e), poiché ricorre l'eventualità che possano residuare, per la stessa condotta considerata penalmente non punibile, addebiti in sede disciplinare - per violazione dei doveri di servizio il cui rispetto è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione - e, dunque, conflitto d'interesse, l'Ente procederà alla valutazione dei presupposti per riconoscere il patrocinio; analogamente avverrà nel caso di formula assolutoria ex art. 530, comma 2 c.p.p. (perché manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste), in considerazione del fatto che tale formula non crea certezza sull'inesistenza di un possibile conflitto d'interessi.

4. Le sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. prescrizione, amnistia, patteggiamento) non danno titolo al rimborso delle spese legali.

5. Si è altresì ammessi al rimborso delle spese legali sopportate in sede di indagini preliminari concluse con l'archiviazione della notizia criminis; in tal caso è però necessario che la formulazione del decreto o ordinanza di archiviazione risulti completamente assolutoria e non collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato.

6. L'Amministrazione ha diritto di surrogarsi al dipendente o all'amministratore, nei limiti di quanto sostenuto e/o rimborsato per la sua difesa, nei confronti di eventuali assicurazioni presso le quali il dipendente o l'amministratore medesimo abbia contratto o risulti comunque beneficiario di polizze assicurative per il rischio "spese tutela giudiziaria" (o equivalenti diciture). Il diritto di surroga dovrà essere previsto ed accettato dal dipendente o dall'amministratore nella convenzione di cui all'art.3 del presente Regolamento.

ART. 8

Durata e provvedimento conclusivo del procedimento

1. Il procedimento di rimborso delle spese legali si conclude - sussistendone i presupposti di cui al presente regolamento - con l'adozione del provvedimento autorizzativo della spesa, da emanarsi, di norma, entro 90 giorni dalla data di ricezione della relativa istanza.

2. Il termine indicato al precedente comma 1, è sospeso nell'ipotesi di un supplemento istruttorio richiesto all'interessato o ad altri uffici dell'Amministrazione. Nei casi di sospensione, il termine di cui al precedente comma 1, riprende a decorrere dalla data in cui perviene all'Amministrazione la documentazione istruttorie.

ART. 9

Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento per quanto concerne le richieste di rimborso spese legali già acquisite agli atti dell'Ente la cui istruttoria sia da avviare e/o in itinere e/o non ancora definita, si applicano come segue:

L'Ente riconosce a titolo di compenso professionale gli importi fissati esclusivamente nei minimi dei valori di liquidazione fissati nel Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 e ss.mm.ii.

Non sono ammessi rimborsi per importi superiori ai minimi che rimangono a carico del dipendente o dell'amministratore.

Al favorevole definitivo esito del procedimento giudiziario penale a carico dell'interessato, accertata pregiudizialmente l'insussistenza di una situazione di conflitto di interessi così come prevista all'art. 4 del regolamento e verificata, altresì, la conclusione con una sentenza assolutoria che abbia accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave si è ammessi al rimborso delle spese legali, sussistendone i presupposti, qualora il processo penale sia definito con provvedimento di assoluzione ex art. 530, comma 1 c.p.p.:

- a) perché il fatto non sussiste;*
- b) perché l'imputato non lo ha commesso;*
- c) perché il fatto non costituisce reato;*
- d) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;*
- e) perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile o non punibile.*

Nelle ipotesi assolutorie di cui ai punti c), d) ed e), poiché ricorre l'eventualità che possano residuare, per la stessa condotta considerata penalmente non punibile, addebiti in sede disciplinare - per violazione dei doveri di servizio il cui rispetto è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione - e, dunque, conflitto d'interesse, l'Ente procederà alla valutazione dei presupposti di legge per riconoscere il patrocinio; analogamente avverrà nel caso di formula assolutoria ex art. 530, comma 2 c.p.p. (perché manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste), in considerazione del fatto che tale formula non crea certezza sull'inesistenza di un possibile conflitto d'interessi.

Le sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. prescrizione, amnistia, patteggiamento) non danno titolo al rimborso delle spese legali.

Si è altresì ammessi al rimborso delle spese legali sopportate in sede di indagini preliminari concluse con l'archiviazione della notizia criminis; in tal caso è però necessario che la formulazione del decreto o ordinanza di archiviazione risulti completamente assolutoria e non collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato.

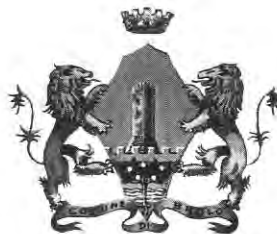
Il dipendente o l'amministratore dovranno:

- produrre copia dell'atto giudiziario o di ogni altra documentazione in merito al procedimento giudiziario di cui trattasi;*
- dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, l'assenza di polizze che potrebbero conferirgli diritto ad ottenere il rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazione; in caso di sussistenza di polizza assicurativa, l'Ente non procederà ad alcuna liquidazione;*
- allegare una sintetica relazione circa i fatti da cui è insorta la questione legale ed il relativo procedimento giudiziario.*
- presentare, ai fini della liquidazione, tutti gli atti comprovanti i requisiti previsti dal presente regolamento nonché quanto richiesto in sede istruttoria dall'Amministrazione.*

Il rimborso potrà essere richiesto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione.

In mancanza di tali adempimenti non si darà luogo ad alcun rimborso.

2. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari dell'Ente in contrasto con esso ed entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.



COMUNE DI BROLO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

OGGETTO: CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 LUGLIO 2020 ORE 18.30 – PROPOSTA/EMENDAMENTO PUNTO 5 DELL'O.D.G. RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 790/2020 AD OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI DELLE SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI ED AGLI AMMINISTRATORI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA.-

=====

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la proposta di emendamento presentata dal Capogruppo del Gruppo Consiliare “Brolo Riparte” in data 24/07/2020 e registrata al protocollo dell'Ente al n. 10943 che si allega alla presente per costituirne parte integrante, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e del Regolamento Comunale sui controlli interni esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell' art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Brolo, 27/07/2020

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Ist. Dirett. Adriana Gaglio

GRUPPO CONSILIARE "BROLO RIPARTE"

COMUNE DI BROLO
PROTOCOLLO GENERALE
N.0010943 - 24.07.2020
CAT. CLASSE 0 ARRIVO

Al Presidente del Consiglio Comunale - Sede -
e p.c.

Al Sig. Sindaco - Sede -

Al Segretario Comunale - Sede -

Oggetto: consiglio comunale 29/07/2020 - proposta integrazione/emendamento punto 5 all'O.D.G. concernente il regolamento per la disciplina dei rimborsi delle spese legali da corripondere ai dipendenti ed agli amministratori coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa.

Il sottoscritto dr. Cono Condipodero, Capogruppo del Gruppo consiliare "Brolo Riparte", propone che:

- l'art. 8 del regolamento in oggetto, venga integrato con l'inserimento dei commi 3 e 4 per come di seguito riportato:

"3. L'Ufficio procede alla parziale o totale compensazione, tutte le volte in cui sussista un credito del Comune di Brolo, anche di natura tributaria, nei confronti del soggetto avente titolo al rimborso.

4. L'Ufficio sospende, inoltre, il pagamento delle somme dovute a titolo di rimborso, tutte le volte in cui accerta la sussistenza di un giudizio pendente (civile, penale o tributario) tra il soggetto ammesso al rimborso ed il Comune di Brolo a seguito del quale possa derivare un credito in favore dell'Ente. La sospensione del pagamento opera sino al passaggio in giudicato del procedimento giudiziario, ovvero sino al momento della definizione stragiudiziale o della estinzione del relativo procedimento. Qualora dalla definizione del procedimento dovesse derivare un credito in favore dell'Ente, si procede con l'applicazione del comma 3".

- in calce al comma 1, dell'art. 9, venga inserita la seguente previsione:

"Si applica quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 8 del regolamento".

Brolo 24 luglio 2020.

dott. Cono Condipodero

PARERE REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

La sottoscritta Adriana GAGLIO Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi della L. R. n. 30/2000, del D.Lgs. 267/2000, e del regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Data

25/07/2010

Il Responsabile dell' Area Amministrativa
Istr. Dir. Adriana GAGLIO



In continuazione di seduta

Il Presidente passa alla trattazione del 5° punto dell'ordine del giorno ad oggetto: *"Approvazione regolamento recante norme per la disciplina dei rimborsi delle spese legali da corrispondere ai dipendenti ed agli amministratori coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilit  civile, penale o amministrativa"*. D  lettura dell'oggetto della proposta e invita il Vicesindaco, ad illustrare la proposta. Il Vicesindaco spiega l'importanza del presente regolamento e le finalit  che ne persegue. Spiega sinteticamente i vari articoli che lo compongono.

Al termine dell'intervento del vice sindaco chiede di intervenire il consigliere Bonina M. il quale oltre a manifestare la difficolt  oggettiva nella lettura e comprensione del regolamento cos  come   stato redatto, chiede, relativamente all'art. 7, dei chiarimenti circa la discrezionalità decisionale posta in capo all'Amministrazione. Interviene il consigliere Scaffidi L.G. il quale premette che il regolamento   stato predisposto con l'intento originario di raggiungere un buon risultato ed essendo la materia gi  normata a livello nazionale non ci si pu  scostare dalla stessa se non per apportare dei miglioramenti che non contrastino con la stessa norma nazionale. Si sofferma sul fatto che il regolamento prevede un indennizzo invece che un risarcimento delle spese per procedimenti legali in cui sono stati coinvolti amministratori o dipendenti. Questo, afferma il consigliere Scaffidi L.G.,   ingiusto in quanto non pu  essere corrisposta una somma inferiore a quella effettivamente spesa se l'amministratore e/o il dipendente sono assolti con la formula che legittima la richiesta del rimborso delle spese legali. Sempre il consigliere Scaffidi L.G. in merito all'art. 5 fa presente che a suo parere   incongruente che qualora pi  dipendenti e pi  amministratori siano coinvolti nello stesso procedimento e difesi dallo stesso legale, in caso di condanna tutti i condannati dovranno risarcire singolarmente il danno. Diversamente, invece, se vi fosse un'assoluzione, al legale verrebbe corrisposta una singola parcella per tutti gli assolti.

Altro aspetto che, sempre il consigliere Scaffidi L.G., ritiene importante sottolineare, riguarda l'emendamento presentato dal consigliere Condipodero C., di cui afferma di condividere l'integrazione dell'art. 8 con l'inserimento del comma 3, ma non condivide l'integrazione sempre dell'art. 8 con l'inserimento del comma 4 in quanto illegittimo perch  in un'eventuale causa civile, i cui tempi di definizione potrebbero essere estremamente lunghi, comporterebbero, per il dipendente o amministratore che dovrebbe ricevere il rimborso per le spese legali sostenute, un prolungamento del rimborso anche decennale, in considerazione che le cause civili spesso hanno questa tempistica. Interviene il vicesindaco per rispondere agli interrogativi dei consiglieri di minoranza Bonina M. e Scaffidi L.G., il quale in risposta alla domanda del consigliere Bonina M., evidenzia la differenza prevista dalle ipotesi in caso di assoluzione ex art.530, comma 1 c.p.p, dall'art. 7, comma 3 del regolamento in esame.

Mentre, in risposta agli interrogativi del consigliere Scaffidi L.G. afferma di riconoscere che il regolamento, in parte, penalizza le legittime aspettative dei legali dei dipendenti e/o amministratori ma, in ordine di priorit  vanno tutelati, prima di tutto, gli interessi dell'Ente. In conclusione afferma il vicesindaco che il regolamento nella sua complessivit  sia equo, anche nell'ipotesi della compensazione prevista con l'inserimento del comma 4 all'art.8, dall'emendamento presentato alla proposta in esame.

Il Presidente non essendoci altri interventi mette ai voti l'emendamento presentato dal Capogruppo consiliare di maggioranza Cono Condipodero, in data 24/07/2020 e registrato al n.10943 del protocollo dell'Ente alla proposta di deliberazione di che trattasi.

PRESENTI 12

Procedutosi a votazione, l'emendamento prot. 10943 del 24/07/2020,   approvato con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (*Ricciardello R., Bonina M., Miracola C. e Scaffidi L.G.*).

Indi il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione che precede, come sopra emendata.

Procedutosi a votazione la proposta, come sopra emendata,   approvata con n. 8 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (*Ricciardello R., Bonina M., Miracola C.*) e n. 1 voto astenuto (*Scaffidi L.G.*).

Con separata votazione la delibera   dichiarata immediatamente esecutiva con n. 8 voti favorevoli, n. 4 voti astenuti (*Ricciardello R., Bonina M., Miracola C e Scaffidi L.G.*).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.12 della L.R.30/2000 e ritenutala meritevole di approvazione;
VISTO l'emendamento succitato, corredata del parere favorevole in ordina alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000, che viene allegato alla presente per costituirne parte integrante;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge regionale 15/03/1963, n. 16, come integrato con la L.R. 11/12/1991, n. 48 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 44/91, n.7/92, n.26/93,n.32/94,n.23/97 , n. 30/2000 e n.11/2015 ;

VISTO il Regolamento delle sedute consiliari;

VISTO lo Statuto Comunale;

SENTITI gli interventi succitati ed in armonia con l'esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, come sopra emendata, che s'intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 44/91.-

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 Marzo 1963, numero 16, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
Avv.to Domenico Magistro

Il Consigliere Anziano
Dott. Cono Condipodero

Il Segretario Comunale
dott.ssa CARMELA STANCAMPIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione dell'Addetto al CED,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1999, n.44, è stata pubblicata all'Albo on line istituito sul sito istituzionale dell'Ente (art.33 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) il giorno 08.09.2020 per rimanervi per 15 gg.consecutivi (art.11,comma1).

L'Addetto al CED

Il Segretario Comunale

COMUNE DI BROLO

Dalla Residenza Municipale, 08.09.2020

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991,N.44, è stata pubblicata All'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto all'art.11.

E' divenuta esecutiva il giorno _____

- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1, L.R.n.44/1991)
- ☐ dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi ai sensi della L.R.44/91

Dalla Residenza Municipale , _____

Il Segretario Comunale
dott.ssa Carmela Stancampiano